

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi conclude la pubblicazione del testo commentato comma per comma della legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006 in G.U. n. 299 del 27/12/2006). Le precedenti parti sono state pubblicate venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23, mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre 2006

1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono

sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".

1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite".

1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati e internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

1272. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavora-

tore coatto.

1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'Oim, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in una alla documentazione eventualmente allegata.

1274. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (Anrp) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (Anei), nonché da un rappresentante dell'Oim.

1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede

mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

1279. È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (Eim) finalizzato al supporto alle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani.

1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Istituto nazionale della montagna (Imont). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'Eim.

1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e

controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

1282. Al funzionamento dell'Eim si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'Imont, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo.

1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Eim, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.

1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo

Continua a pag. 34

Commenti

Commi 1267 e 1268

Per una maggiore integrazione di immigrati e loro familiari è stato creato un fondo che si avvarrà di 150 milioni in tre anni, che dovrà supportare anche l'accoglienza degli stranieri nelle scuole, con l'aiuto di figure professionali madre lingua che facciano da mediatori culturali.

Comma 1269

Si riducono i contributi alla Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa, che passano da 9 milioni di euro per il triennio 2006-2008 a 4,5 milioni di euro per lo stesso periodo. Inoltre vengono travasati 2,25 milioni di euro nel fondo per le politiche sociali.

Comma 1270

Le disposizioni di legge (206/04) in materia di vittime del terrorismo, si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti nonché ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della uno bianca.

Commi 1271-1273

Si riconosce in maniera esplicita il sacrificio dei cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale. Inoltre viene concessa una medaglia d'onore ai militari e ai civili

deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra e ai familiari dei morti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento di tale status. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto all'Organizzazione internazionale per le migrazioni sono riconosciute valide a tutti gli effetti.

Comma 1274

Istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal presidente del consiglio dei ministri o da un suo delegato e costituito da un rappresentante dei ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (Anrp) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (Anei), nonché da un rappresentante dell'Oim.

Comma 1275

Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

Comma 1276

All'onere complessivo di 250 mila euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato stabilite in euro 50 mi-

la per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo.

Comma 1277

Il fondo costituito presso la presidenza del consiglio è incrementato di 250 mila euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa.

Comma 1278

Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

Comma 1279

È istituito, sotto la vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri, l'Ente italiana montagna (Eim) finalizzato al supporto alle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei terreni montani.

Comma 1280

Soppresso l'Istituto nazionale della montagna (Imont) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'Eim.

Comma 1281

Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri sono determinati in coe-

renza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

Comma 1282

Al funzionamento dell'Eim si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla presidenza del consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'Imont, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività.

Comma 1283

Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Eim, il presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, nomina un commissario.

Comma 1284

Istituito un fondo di solidarietà, presso la presidenza del consiglio, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universa-

Segue da pag. 33

di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

1289. I procedimenti di opposi-

zione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007.

1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quadecies, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si

terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.

1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della so-

lidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze".

1294. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre a incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo è adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri,

o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali è scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio stesso è ridotto a nove. Il comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007.

1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 di-

Commenti

le. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro. Con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

Comma 1285

Proroga al 30 giugno dell'utilizzazione dei fondi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

Comma 1286

Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Comma 1287

Il comma prevede la non ripetibilità delle somme erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 333 della legge 266 del 2005.

Comma 1288

Stabilita l'inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse a norma dell'articolo

18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Comma 1289

I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

Comma 1290

Creto il Fondo per le politiche giovanili. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Comma 1291

Via libera al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri un fondo al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per il 2007.

Comma 1292

Autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007, ma anche quella annua di 0,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per 15 anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno.

Comma 1293

Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze. Con decreto del ministro della solidarietà sociale d'intesa con la Conferenza statale è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il ministero è anche istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25% è destinato ai compiti istituzionali del ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75% del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del ministro della solidarietà sociale di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza stato-regioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze

Comma 1294

Creto un contributo a favore dell'Istituto per il credito sportivo. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di

20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Comma 1295

È istituito il Fondo speciale per interessi sui mutui. Il contributo concorre a incrementare il fondo speciale.

Comma 1296

Confermato il versamento all'Istituto per il credito sportivo.

Comma 1297

Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal presidente del consiglio dei ministri, o dal ministro delegato, di un membro designato dal ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal ministro per i beni e le attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali è scelto il presidente. Il numero dei componenti del consiglio è ridotto a nove. Il Comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri d'intesa con il ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciol-

cembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1300. È abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.

1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Li-

guria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'uf-

ficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione".

1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale e organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) è autorizzata a inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato e in servizio da almeno tre anni,

anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della Covip e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della Covip; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla Covip dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti dell'Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000".

1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle

Continua a pag. 36

ti. Ed entro 45 giorni lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di questo comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30% a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Comma 1298

Istituito il contributo al Comitato italiano paraolimpico. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico è incrementato, per ciascuno del 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per il 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

Comma 1299

Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi paraolimpici di Torino, il termine della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Comma 1300

È abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

Comma 1301

A decorrere dal 1° gennaio 2007 è soppresso il comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice

direttori generali.

Comma 1302

Autorizzati gli interventi infrastrutturali di interesse nazionale in Liguria. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali da realizzare sulla base di uno specifico accordo di programma tra il governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture. L'importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro negli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture.

Comma 1303

Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 1304

Istituito un fondo per le spese di funzionamento della giustizia. Nello stato di previsione del ministero della giustizia è

istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Si provvede alla ripartizione del fondo con decreti del ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Comma 1305

Le modalità tecniche per l'incasso delle spese necessarie per la produzione e spedizione dei documenti in formato elettronico e per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi a esse connessi devono essere stabilite anche con l'intervento del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Inoltre si prevede di coprire le spese per la carta d'identità elettronica attraverso l'assegnazione di una quota parte del gettito Iva.

Comma 1306

Si stabilisce l'autorizzazione alla Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di regolarizzare il personale dipendente.

Comma 1307

Per alcuni ricorsi amministrativi il contributo unificato è di euro 1.000,00.

Questo vale per le ipotesi di cui all'art. 23 della legge Tar:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle proce-

dure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

Per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo è ancora più caro e passa a euro 2.000.

Comma 1308

Viene istituita la commissione per il patrocinio a spese dello Stato negli organi giudiziari amministrativi.

Comma 1309

Viene rafforzata la giustizia amministrativa con l'assunzione di 50 unità di personale.

Segue da pag. 35

maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.

1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".

1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

1313. Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007,

beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere di smessa. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, può essere destinata al finanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 10 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di 75 euro.

1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della ta-

riffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.

1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.

1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.

1319. A decorrere dal 10 giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti al registro dell'Aire. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.

1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1319 affluiscono:

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipu-

lati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1319.

1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare

del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del

Commenti

Comma 1310

Il comma prevede la possibilità di annullare o convertire i debiti contratti da paesi colpiti da catastrofi e nel caso di decisioni internazionali per iniziative di aiuto.

Comma 1311

Il comma 1311 avvia la dismissione del patrimonio immobiliare all'estero con il varo delle operazioni di stima.

Comma 1312

Il ministro degli affari esteri, una volta definiti le operazioni di stima, di cui al precedente comma, deve individuare gli immobili da dismettere.

Comma 1313

Il comma 1313 avvia la dismissione del patrimonio immobiliare in uso all'amministrazione della giustizia con il varo delle operazioni di stima.

Comma 1314

Una quota del ricavato della dismissione degli immobili in uso all'amministrazione della giustizia è destinata al finanziamento della legge per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione

straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

Comma 1315

Ridetermina l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata in 75 euro.

Comma 1316

Il comma 1316 si occupa dell'adeguamento dei diritti per le domande di visto.

Comma 1317

Viene incrementato (di non più di 65 unità) il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, dipendenti presso rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura.

Comma 1318

Il comma 1318 predisponde le modalità per finanziare le spese presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Comma 1319

Parte con il 1° giugno 2007 la possibilità per gli uffici consolari di rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e

iscritti al registro dell'Aire.

Comma 1320

Il comma 1320 prevede la provvista per il finanziamento delle spese per le rappresentanze diplomatiche.

Comma 1321

Il comma 1321 si preoccupa di affidare a un decreto la specificazione delle norme per la contabilità del fondo per le spese degli uffici esteri.

Comma 1322

Viene prorogata la legge recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la legge recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Comma 1323

L'autorizzazione di spesa per il fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Comma 1324

Il comma 1324 prevede condizioni all'attribuzione ai soggetti non residenti delle detrazioni per carichi di famiglia: devono dimostrare, con modalità da individuarsi successivamente, alcuni requisiti reddituali e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Comma 1325

Il comma 1325 stabilisce modalità applicative per l'attribuzione delle detrazioni pr carichi di famiglie a favore di cittadini extracomunitari.

Comma 1326

E semplifica la procedura per ottenere il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione.

Comma 1327

L'abrogazione risulta necessaria a fronte della nuova disciplina per il controllo del diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari.

centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.

1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e del-

le finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.

1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali e alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

1334. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".

1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le seguenti: "; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente a operazioni che siano di rilievo strate-

gico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".

1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi a operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettivi adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".

1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività," sono inserite le seguenti: "nonché quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse.

1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese estere e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore".

1339. Sace Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'ecedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445

del codice civile, è ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

1340. Le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 92 milioni per l'anno 2007, a euro 112 milioni nell'anno 2008 e a euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salvati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1342. È autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.

1343. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si è verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è stata realizzata la condotta produttiva di danno".

1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e

di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, e alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono a insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.

1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

Continua a pag. 38

Comma 1328

Il comma 1328 incrementa l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili. L'addizionale aumentata è destinata alla riduzione del costo a carico dello stato del servizio antincendi negli aeroporti.

Comma 1329

Viene istituito un fondo per finanziare funzionamento e infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.

Comma 1330

Viene istituito un fondo per finanziare il funzionamento dell'Arma dei carabinieri.

Comma 1331

Viene istituito un fondo per finanziare il funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Comma 1332

Viene istituito un fondo per finanziare investimenti e infrastrutture del ministero dell'interno.

Comma 1333

Sono destinate risorse alle opere di in-

frastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali e alta tecnologia e per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria.

Comma 1334

Per il commercio con l'estero previsti servizi per le controllate e collegate estere degli operatori economici.

Comma 1335

Gli interventi a favore del commercio con l'estero prevedono anche garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente a operazioni rilevanti per l'economia italiana.

Comma 1336

Tra i beneficiari di garanzie anche operatori finanziari italiani o esteri.

Comma 1337

Per quanto riguarda il commercio con l'estero le garanzie della società per i servizi assicurativi per il commercio estero riguardano anche le attività connesse o strumentali.

Comma 1338

La società per il commercio con l'este-

ro può stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo.

Comma 1339

Previste le modalità per la riduzione del capitale della Sace spa.

Comma 1340

Il comma 1340 dispone previsioni di carattere contabile in ordine a disponibilità rivenienti da alcune autorizzazioni di spesa.

Comma 1341

Viene finanziata la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea.

Comma 1342

Viene finanziata la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.

Comma 1343

Il comma 1343 anticipa alla data della realizzazione della condotta fonte di danno erariale (anziché alla data di realizzazione del fatto dannoso) il termine iniziale della prescrizione dell'illecito. È la disposizione che provoca un colpo di spugna sulle responsabilità dei pubblici fun-

zionari giudicate dalla corte dei conti. La norma che ha ricevuto forti critiche, a quanto pare, è destinata a essere cancellata con un decreto legge.

Comma 1344

Stanziate somme per il Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione del ministero dell'interno.

Comma 1345

Viene istituito un fondo vincolato in favore delle regioni interessate da fenomeni della criminalità organizzata per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità.

Comma 1346

Viene calendarizzato il riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con una riduzione di spese.

Comma 1347

Viene integrata l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Segue da pag. 37

1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, è inserito il seguente:

"294-bis. Non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".

1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successivi alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mau-

riziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto legge 19 novembre 2004, n. 277.

1350. La proprietà dei beni mobili e immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolio. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.

1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

1352. Per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regio-

Tabella 1

Articolo 1, comma 11

Numero di componenti il nucleo familiare oltre i genitori o il genitore	Importo annuale dell'assegno
1 componente oltre i genitori o il genitore Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	1.650 euro. L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 24.000 euro; oltre 24.000 euro l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
2 componenti oltre i genitori o il genitore Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	3.100 euro. L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 29.000 euro; oltre 29.000 euro l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
3 componenti oltre i genitori o il genitore Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	4.500 euro. L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 34.700 euro; oltre 34.700 euro l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000 euro; oltre 40.000 euro l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
4 componenti oltre i genitori o il genitore Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	6.000 euro. L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
5 componenti oltre i genitori o il genitore Fino a 12.500 euro di reddito familiare: Oltre 12.500 euro:	7.500 euro. L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 euro e fino a un reddito di 21.300 euro; oltre 21.300 euro l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100 euro; oltre 36.100 euro l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000 euro; oltre 39.000 euro l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000 euro; oltre 45.000 euro l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore Fino a 14.500 euro di reddito familiare: Oltre 14.500 euro:	Importo annuale dell'assegno aggiuntivo 1.000 euro. L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore Fino a 14.500 euro di reddito familiare: Oltre 14.500 euro:	Importo annuale dell'assegno aggiuntivo 1.000 euro. L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 euro fino a 53.000 euro; oltre 53.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore Fino a 21.300 euro di reddito familiare: Oltre 21.300 euro:	Importo annuale dell'assegno aggiuntivo 1.550 euro. L'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 euro fino a 56.000 euro; oltre 56.000 euro l'importo dell'assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore	Importo annuale dell'assegno L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.

Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti dei genitori o del genitore, l'importo annuale dell'assegno deve essere ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.

(*) La presente Tabella non è stata modificata dal Senato.

Commenti

Comma 1348

Creditori alla porta. Non sono ammesse esecuzioni forzate sui fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal ministero della giustizia e dalla presidenza del consiglio dei ministri.

Comma 1349

Il comma 1349 si occupa di regolare il passaggio all'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino delle obbligazioni dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Comma 1350

Il comma 1350 definisce i trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Comma 1351

Il codice delle assicurazioni prevede che i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. Il comma 1351 introduce un esonero dei predetti obblighi a favore degli intermediari con adeguata capacità finanziaria.

Tabella 2'

Articolo 1, comma 321

Tipo del veicolo	Valore annuo del kW espresso in euro		Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 kW	
	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
1) Autoveicoli e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche: Euro 0 - Fino a 100 kW o 136 CV	3,00	3,09	2,21	2,27
Euro 0 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,50	4,59	3,31	3,78
Euro 1 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,90	2,99	2,13	2,20
Euro 1 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,35	4,48	3,20	3,30
Euro 2 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,80	2,88	2,06	2,12
Euro 2 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,20	4,33	3,09	3,19
Euro 3 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,70	2,78	1,99	2,05
Euro 3 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	4,05	4,17	2,98	3,07
Euro 4 e Euro 5 - Fino a 100 kW o 136 CV	2,58	2,66	1,90	1,96
Euro 4 e Euro 5 - Oltre 100 kW o 136 CV Per ogni kW/CV aggiuntivo	3,87	3,99	2,85	2,94
2) Autobus:	2,94	3,03	2,16	2,23
3) Autoveicoli speciali:	0,43	0,44	0,32	0,32

(* La presente Tabella non è stata modificata dal Senato.

ne Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo e alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo spe-

ziale destinato alle spese in conto capitale.

1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposi-

Tabella 3'

Articolo 1, comma 345

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Pavimenti	Copertura	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

(* La presente Tabella non è stata modificata dal Senato.

zione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quarter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, a eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

10 - Fine

Le puntate precedenti sono state pubblicate su ItaliaOggi di venerdì 15, sabato 16, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22, sabato 23, mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre 2006

Commenti

Comma 1352

Viene autorizzata la spesa per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", finalizzata all'utilizzo e alla valorizzazione dei beni dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paraolimpici di Torino.

Comma 1353

Il comma 1353 individua gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi.

Comma 1354

Il comma 1354 rinvia alla Tabella C.

Comma 1355

Il comma 1355 rinvia alla Tabella D per gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale.

Comma 1356

Il comma 1356 rinvia alla Tabella E.

Comma 1357

Il comma 1357 rinvia alla Tabella F.

Comma 1358

Il comma 1358 contiene una norma prescrittiva in relazione agli impegni che gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri.

Comma 1359

Il comma 1359 rinvia all'allegato 1 per le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa.

Comma 1360

Il comma 1360 rinvia all'allegato 2 per i fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun ministero.

Comma 1361

Il comma 1361 rinvia al prospetto sulla copertura di nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente.

Comma 1362

La declaratoria del comma 1362 vincola gli enti territoriali.

Comma 1363

Il comma 1363 segna i rapporti con le autonomie regionali e provinciali.

Comma 1364

La legge finanziaria entra in vigore il 1° gennaio 2007, a eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 (liquidazione patrimonio infrastrutture spa) che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Gli autori dei commenti

Sara Moneta Caglio	commi 1-5; 223-240; 1007-1015; 1270-1304
Maurizio Tozzi	commi 6-29
Fabrizio Giovanni Poggiani	commi 30-45; 266-290; 368-384; 1066-1099
Alessandro Felicioni	commi 46-80; 241-248
Antonio G. Paladino	commi 81-108; 293-299; 587-601; 656-676; 1100-1135; 1231-1240
Andrea Bonghi	commi 109-141
Maurizio Bonazzi	commi 142-200
Achille Maccapani	commi 201-222; 249-265; 677-741; 947-967; 1044-1065
Franco Ricca	commi 291-292; 300-312; 324-337
Sergio Mazzei	commi 338-367; 385-403
Giuseppe Rambaudo	commi 404-458
Luigi Chiarello	commi 459-474; 927-946
Stefano Sansonetti	commi 475-484
Bruno Pagamici	commi 485-504; 836-862
Giuseppe Rambaudo e Giovanni Galli	commi 506-586
Antimo Di Geronimo	commi 602-655
Daniele Cirio	commi 313-323; 749-767; 778-782
Domenico Comegna	commi 742-748; 768-777; 783-795; 1156-1212
Silvano Saturno	commi 796-810
Anna Parrella	commi 811-835
Roberto Lenzi	commi 863-910
Andrea Mascolini	commi 911-915; 968-981
Stefano Manzelli	commi 915-923; 1016-1039
Fabrizio Losco	commi 982-1006
Valerio Stroppa	commi 1136-1155
Antonio Ciccia	commi 1217-1230; 1305-1364
Silvio Nobili	commi 1241-1273
Giovanni Galli	commi 924-926; 1040-1043; 1213-1216